

Prot. n.: 039/2021

Al: Vicepresidente della Regione siciliana  
**Prof. Avv. Gaetano Armao**  
[assessore.economia@regione.sicilia.it](mailto:assessore.economia@regione.sicilia.it)

E p.c.: Al: Presidente della Regione siciliana  
**Onorevole Nello Musumeci**  
[segreteria.presidente@regione.sicilia.it](mailto:segreteria.presidente@regione.sicilia.it)

Presidente ANCE  
**Gabriele Buia**  
[presidenza@ance.it](mailto:presidenza@ance.it)

Palermo, li 18 maggio 2021

***Illustrissimo,***

in Italia, i canoni che la Pubblica Amministrazione corrisponde per gli affitti dei locali destinati ad uffici e servizi pubblici sono stati ridotti a partire da 2012 del 15%.

Solo la Regione Siciliana, invece, con propria norma aveva già aumentato dall'anno 2013 (legge regione siciliana n°9) la riduzione anche ai contratti, anche in corso, al 20%.

Ora, la previsione di cui all'art 3 della Legge Finanziaria regionale, la n° 9 del 15 aprile 2021, la riduzione viene aumentata di un ulteriore 5% annuo dal prossimo 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2024.

Si tratta, a parere dello scrivente e del mondo delle imprese immobiliari appartenenti al sistema ANCE Sicilia, che ho l'onore di presiedere, di una palese violazione di ogni più elementare norma dello Stato di diritto, che si inserisce d'imperio nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere di natura privata.

Ed è evidente che, anche all'interno del sistema di imprese aderenti al ANCE Sicilia, si appalesa una ingiustificabile disparità di trattamento tra le imprese che hanno rapporti contrattuali del medesimo rango con conduttori pubblici.

Inoltre, a giustificare una siffatta misura non può bastare l'esigenza (in sé sacrosanta!) di mero contenimento della spesa per la Pubblica Amministrazione conseguente all'emergenza finanziaria. Non foss'altro perché non si comprenderebbe per quale motivo questa esigenza di contenimento della spesa debba penalizzare solo i locatori aventi come conduttore un ente pubblico (nello specifico, la Regione Siciliana), rispetto ad altri contraenti privati dell'Amministrazione, quali, per esempio, i fornitori di beni o di servizi per contratti di durata e ad esecuzione periodica.

D'altro canto, la Corte costituzionale ha avuto occasione anche di recente di ricordare che, nell'imporre d'imperio, nel frangente di emergenza finanziaria, decurtazioni reddituali (perché

tale è il blocco in questione) in funzione dell'afflusso di risorse aggiuntive alle casse pubbliche, il legislatore, per tener fede al principio della capacità contributiva stabilito dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, non deve sottoporre a trattamento deteriore, discriminandoli, specifici redditi in dipendenza della loro fonte di produzione comunque legittima (cfr., fra le altre, sent. n. 223 del 2012 e sent. n. 116 del 2013).

La nostra **proposta**, che Le sottoponiamo, risulta la seguente:

1. una **sospensione ex nunc**, in via anche emergenziale, della norma in questione (ininterrottamente prorogata in Italia dal 2012 ed in Sicilia dal 2013) per sopperire anche al blocco normativo dell'adeguamento Istat dei canoni medesimi ed a una pressione fiscale e tributaria sugli immobili che **non** diminuisce proporzionalmente alla riduzione dei canoni (altra soluzione che il Legislatore nazionale avrebbe potuto adottare con intelligente equità);
2. oppure, in subordine, l'**abbattimento** del canone potrebbe essere "sospeso" ovvero "alleggerito" **solo per gli immobili c.d. strutturati** e/o con classe e/o standard energetici e di sicurezza adeguati alla normativa vigente per tipologia di immobile.

Certo della Sua consueta attenzione, Le porgo i miei migliori saluti

**IL PRESIDENTE**

(SANTO CUTRONE)

